Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 29 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1938-XVI, n. 1288.

Istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi ruolo e categoria della Regia aeronautica in servizio permanente o delle categorie in congedo dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare e collocati a riposo o in congedo assoluto per mutilazioni riportate in incidenti di volo o per infermità o per lesioni causate da servizio di guerra, e per i quali non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 46 del R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, potranno essere inscritti — a vita — in speciali ruoli d'onore.

La inscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica, col grado e con l'anzianità posseduta nel grado stesso all'atto del collocamento a riposo o in congedo assoluto.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente deve intendersi per incidente di volo ogni evento che si sia verificato in danno del militare a bordo dell'aeromobile dal momento in cui si iniziò il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso, per cause dirette ed immediate dell'aeronavigazione.

Pertanto ai fini suddetti non saranno considerate le infermità semplicemente occasionate dal servizio, ancorchè l'evento abbia avuto luogo durante l'aeronavigazione.

Art. 3.

Per l'avanzamento degli inscritti nei ruoli d'onore, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia relativamente alla categoria di riserva (per gli ufficiali) e quelle relative alla forza in congedo della Regia aeronautica (per i sottufficiali e militari di truppa).

L'idoneità all'avanzamento verrà accertata prescindendo dall'idoneità fisica.

Gli inscritti nei ruoli d'onore concorreranno all'avanzamento soltanto dalla data dell'inscrizione nei ruoli stessi.

Art. 4.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, inscritti negli speciali ruoli di cui al precedente articolo, sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 5.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa inscritti negli speciali ruoli di cui al precedente art. 1, potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi compatibili con le infermità da cui sono affetti, con decreto o determinazione Ministeriale a seconda che si tratti di ufficiali o sottufficiali e militari di truppa, previo consenso del Ministero delle finanze.

Durante il richiamo in servizio di cui al precedente comma, dovranno essere lasciati vacanti altrettanti posti dei corrispondenti gradi degli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo, dei sottufficiali di carriera e del contingente di truppa sotto le armi.

Durante il richiamo spettano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa — in aggiunta alla pensione privilegiata eventualmente in godimento — tutti gli assegni e le indennità devoluti al pari grado del corrispondente ruolo e categoria del servizio permanente, eccezione fatta per le indennità di aeronavigazione, pilotaggio volo e mestiere.

Il servizio prestato durante il richiamo non dà luogo a liquidazione del trattamento di quiescenza.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1289.

Proroga della sospensione dell'esercizio sul tratto terminale della ferrovia Cairate-Valmorea-Confine svizzero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti la convenzione 25 novembre 1912, approvata con Nostro decreto 5 gennaio 1913, n. 18, ed i successivi atti aggiuntivi 25 novembre 1916 e 15 maggio 1925, approvati rispettivamente con decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1800, e con Nostro decreto 21 giugno 1925, n. 1282, per la concessione alla Società anonima per la ferrovia Novara-Seregno della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Cairate-Valmorea-Confine svizzero;

Visto l'atto aggiuntivo 11 maggio 1935, approvato con Nostro decreto 13 giugno 1935, n. 1387, con il quale la Società concessionaria è stata, tra l'altro, autorizzata a tener sospeso per due anni l'esercizio del tratto terminale della ferrovia predetta dall'uscita della stazione di Valmorea sino

al Confine svizzero, col solo pagamento da parte dello Stato della metà della sovvenzione attribuita alla costruzione e cioè di L. 8557,35;

Vista la domanda 11 giugno 1937, con la quale la Società concessionaria ha chiesto che sia prorogata per altri due anni e cioè per il periodo 1° agosto 1937-31 luglio 1939 l'autorizzazione per la sospensione del servizio sull'indicato tratto di ferrovia;

Vista la deliberazione 21 maggio 1938, con la quale il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria ha dichiarato di accettare per la sospensione del servizio durante l'indicato periodo le stesse condizioni stabilite con l'atto aggiuntivo 11 maggio 1935 approvato con Nostro decreto 13 giugno 1935;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè le successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima per la ferrovia Novara-Seregno è autorizzata a tener sospeso dal 1° agosto 1937 al 31 luglio 1939 l'esercizio del tratto terminale della ferrovia Cairate-Valmorea-Confine svizzero, dall'uscita della stazione di Valmorea sino al Confine svizzero.

Art. 2.

Per il periodo 1° agosto 1937-31 luglio 1939 la sovvenzione di esercizio per il tratto terminale della ferrovia Cairate-Valmorea-Confine svizzero non sarà corrisposta alla Società concessionaria; la sovvenzione per la costruzione sarà per detto biennio corrisposta nella misura ridotta di annue L. 8557,35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1290.

Modificazione di talune disposizioni del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1934-XIII, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, e le successive modificazioni;

Ritenuta la opportunità di modificare alcune disposizioni del suddetto regolamento;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con il R. decreto 22 marzo 1934-XIII, n. 882, modificato con il R. decreto 19 novembre 1936, n. 2477, sono apportate le seguenti varianti:

a) Il 2° comma dell'art. 54 è sostituito dal seguente:

« Qualora però ad altro funzionario delegato debbano somministrarsi fondi per spese a carico dello stesso capitolo del bilancio, si può prescindere dal versamento in tesoreria prescritto dal precedente comma e l'Amministrazione centrale competente, con ordine vistato dal capo ragioniere, può disporre che un funzionario che ha fondi esuberanti li rimetta, mediante vaglia del tesoro o assegno di conto corrente postale ovvero vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Banca nazionale del Lavoro e degli altri istituti di credito di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato, ovvero assegni circolari non trasferibili delle Banche d'interesse nazionale pure riconosciute dallo Stato, ovvero assegni emessi dalle Casse di risparmio sul loro istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, ad altro funzionario, il quale rilascia dichiarazione di ricevuta ».

b) Il 1° comma dell'art. 67 è modificato come segue:

« I valori che possono essere custoditi nelle casse degli Enti sono i certificati di rendita, le marche da bollo, i vaglia bancari e postali, gli assegni circolari di cui all'articolo 54, libretti di risparmio relativi ai depositi di garanzia degli operai, e qualsiasi altro titolo considerato come denaro dell'Amministrazione ».

c) Il primo comma dell'art. 93 è sostituito dal seguente:

« Ferma la facoltà dell'Amministrazione di eseguire i pagamenti a mezzo dei conti correnti postali, i pagamenti fuori sede possono effettuarsi, su richiesta scritta dei creditori, a mezzo di vaglia postali o con vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Banca nazionale del Lavoro e degli altri istituti di credito di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato, ovvero assegni circolari non trasferibili delle banche d'interesse nazionale pure riconosciute dallo Stato, ovvero assegni emessi dalle Casse di risparmio sul loro istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, intestati sempre all'ente o persona ai quali sono dovute le somme che si spediscono ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1938-XVI, n. 1291.
Modificazione delle piante organiche della Magistratura per i tribunali di Lucca e di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che per esigenze di servizio si rende necessario aumentare un posto di giudice presso il tribunale di Lucca;

Ritenuto che corrispondentemente può essere soppresso un posto di giudice presso il tribunale di Napoli, restando così invariato il numero complessivo dei posti previsti dai ruoli attuali;

Visto l'art. 26, secondo capoverso, della legge 5 giugno 1933, n. 557;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936, n. 2230;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° ottobre 1938-XVI le piante organiche della magistratura per i tribunali di Lucca e Napoli sono determinate dall'annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Restano in tal senso modificate, per quanto riguarda i predetti tribunali, le tabelle attualmente in vigore, rispettivamente stabilite col R. decreto-legge 12 giugno 1930, n. 808, e col R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 258, tabella *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 116. — MANCINI.

TABELLA

Tribunali

SEDI	Magistratura giudicante				Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di Sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore del Re	Procuratore del Re aggiunto	Sostituti Procuratori del Re
Corte di appello di Firenze:							
LUCCA	1	—	—	8	1	—	2
Corte di appello di Napoli:							
NAPOLI	1	17	1	79	1	1	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1938-XVI, n. 1292.
Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della liquidazione del Sindacato infortuni « La Mutua Salernitana », con sede in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141;

Ritenuto che il Sindacato di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro « La Mutua Salernitana », con sede in Salerno, riconosciuto giuridicamente col decreto Ministeriale 30 dicembre 1907, fu messo in liquidazione volontaria, giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 9 novembre 1929 e debitamente approvata col decreto Ministeriale 4 gennaio 1930;

Veduto il R. decreto 9 novembre 1933 con il quale fu sciolto il Comitato di liquidazione del predetto Sindacato « La Mutua Salernitana » e trasformata la liquidazione stessa da volontaria in coatta;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla conservazione degli archivi, sicchè la liquidazione può considerarsi, sotto ogni aspetto, definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La liquidazione del Sindacato infortuni « La Mutua Salernitana », attualmente con sede in Napoli, disposta col R. decreto 9 novembre 1933, è dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1293.
Modificazione della composizione del Comitato superiore tecnico per l'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1653, coi quali viene istituito presso il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana un Comitato superiore tecnico e ne viene stabilita la composizione;

Visto il R. decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1254, che modifica la competenza e la composizione del Comitato superiore tecnico per l'Africa Orientale Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1653, è così modificato:
« Il Comitato di cui al precedente articolo è composto:
— del Vice Governatore generale che lo presiede;
— del direttore superiore di Governo degli affari civili;
— del direttore superiore di Governo degli affari economici e finanziari;
— dell'ispettore generale delle opere pubbliche;
— degli altri capi dei servizi tecnici civili e militari che siano chiamati a parteciparvi con decreto del Governatore generale;
— del capo della Ragioneria del Governo generale.
« Un funzionario del ruolo coloniale di Governo, di grado non inferiore al nono, adempie le funzioni di segretario del Comitato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1294.
Riconoscimento, agli effetti civili, di una Cappellania coadiutoriale nella parrocchia della Visitazione, in Bozzole (Alessandria).

N. 1294. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Casale Monferrato in data 23 novembre 1937 relativo alla erezione canonica di una Cappellania coadiutoriale sotto l'invocazione di Maria SS.ma Immacolata, con la denominazione di « Cappellania Isabella Dalla Valle di Pomaro » nella parrocchia della Visitazione, in comune di Bozzole (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 giugno 1938-XVI, n. 1295.
Erezione in ente morale della « Fondazione Borsa di studio Adriano Conti », presso il Regio liceo-ginnasio di Enna.

N. 1295. R. decreto 21 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Borsa di studio Adriano Conti », presso il Regio liceo-ginnasio di Enna, viene eretta in ente morale e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 agosto 1938-XVI.
Approvazione dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro con sede in Roma.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 25 e 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;
Sulla proposta del Comitato dei Ministri;

Decreta:

È approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, conforme al testo allegato al presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

Statuto della Banca Nazionale del Lavoro

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopi e operazioni della Banca.

Art. 1.

La Banca Nazionale del Lavoro è un Istituto di credito di diritto pubblico, che ha per iscopo di aiutare e promuovere lo sviluppo delle forze economiche della Nazione, con particolare riguardo ai principî sanciti dalla Carta del Lavoro.
Essa è soggetta alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

La Banca ha sede centrale in Roma; può istituire, secondo le norme di legge, dipendenze e rappresentanze in Italia, nelle colonie e all'estero.

Art. 3.

La Banca esercita il credito a favore di:
a) enti costituiti o riconosciuti dallo Stato che abbiano per iscopo l'assistenza economica e sociale dei produttori e dei lavoratori;
b) istituzioni cooperative e loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti;
c) enti autarchici e aziende dipendenti, enti pubblici, consorzi di bonifica, di irrigazione e simili;
d) società, imprese e privati che svolgano attività produttiva nell'interesse della economia nazionale.
La Banca esercita il credito agrario in tutto il Regno a favore di enti, società e privati, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.
La Banca esercita inoltre il credito immobiliare a mezzo della Sezione autonoma di credito fondiario; il credito peschereccio con la gestione distinta prevista dalla legge 3 giugno 1935, n. 1281; il credito cinematografico a mezzo della Sezione autonoma per il credito cinematografico, istituita ai sensi del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2504; il credito alberghiero e turistico a mezzo della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.

Art. 4.

La Banca compie le seguenti operazioni passive:
a) riceve depositi fruttiferi in conto corrente ed a risparmio, liberi o vincolati, nominativi o al portatore, conti correnti di corrispondenza, in valuta nazionale od estera;

b) emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari.

Può inoltre:

a) riscontare il proprio portafoglio italiano od estero;
b) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;
c) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà.

Art. 5.

La Banca compie le seguenti operazioni attive:

a) sconto di cambiali, assegni, tratte, note di lavoro, buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali la Banca può fare anticipazioni, titoli di credito, note di pegno di magazzini generali e depositi franchi, ordini di derrate e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;
b) prestiti e anticipazioni contro cessione di mandati o delegazioni a riscuotere crediti verso pubbliche amministrazioni;
c) prestiti agrari di esercizio e di miglioramento a norma della vigente legislazione sul credito agrario, e finanziamenti per gli ammassi di prodotti agricoli di qualunque specie;
d) operazioni di credito peschereccio a norma della legge 3 giugno 1935, n. 1281;
e) prestiti provvisori, in pendenza di finanziamenti definitivi da parte di altri istituti, a enti autarchici e similari, consorzi agrari, di bonifica, di irrigazione, società cooperative;
f) acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni comunali, provinciali e fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, obbligazioni di società industriali e commerciali di prim'ordine e, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela, di altri titoli emessi da enti con finalità di pubblico interesse, ivi compresi titoli di società industriali e commerciali di prim'ordine quotati nelle borse del Regno;
g) anticipazioni e riporti sui titoli di cui alla lettera f);
h) anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su ordini in derrate o su merci e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;
i) operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;
l) aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia o all'estero;
m) prestiti, sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente di durata non superiore a un anno. Con deliberazione del Comitato esecutivo, da sottoporsi caso per caso al nulla osta dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, potrà essere stabilita una durata più lunga;
n) acquisto di immobili per i propri stabilimenti, e, quando ciò sia necessario, per garantire il recupero dei crediti; in quest'ultimo caso, gli immobili debbono essere rivenduti entro dieci anni;
o) assunzione di partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario, che abbiano elevati fini sociali e di interesse pubblico, non che, con l'autorizzazione specifica dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e quando sia ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi statutari, in enti e società legalmente costituiti che svolgano attività produttiva nell'interesse dell'economia nazionale.

Art. 6.

La Banca può inoltre:

a) assumere servizi di tesoreria, esattoria, ricevitoria e cassa per conto di enti pubblici, associazioni sindacali e istituti collaterali, istituzioni, società e privati;
b) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito;
c) comperare e vendere fondi pubblici e privati in genere per conto di terzi e vendere titoli di proprietà;
d) ricevere o cedere per l'incasso effetti semplici e documentati e in generale titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;
e) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;
f) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni emesse anche da società private;
g) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di enti pubblici e partecipare a sindacati di collocamento nei limiti e ai sensi dell'art. 45 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni;
h) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;
i) accettare documenti, titoli e valori in deposito, a custodia ed in amministrazione;
l) cedere in locazione cassette di sicurezza.

Con l'autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la Banca può anche compiere operazioni non contemplate negli articoli 4, 5 e 6, purchè rispondano ai criteri informatori del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del presente statuto.

Art. 7.

La Banca deve tenere investito almeno il venti per cento dei depositi a risparmio e in conto corrente in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie e titoli ad esse equiparati.

Art. 8.

Le modalità, le condizioni e le norme regolamentari generali e particolari che disciplinano le operazioni si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti fin dall'inizio dei loro rapporti con la Banca.

Tutti i crediti, che direttamente o indirettamente la Banca vanta verso uno stesso contraente, pure se non liquidi ed esigibili e qualunque sia il momento in cui sorgono, si intendono garantiti di pieno diritto da tutti i valori di proprietà del debitore esistenti o costituiti a garanzia presso la Banca stessa.

Senza che si possano sollevare comunque eccezioni, la Banca può considerare in qualunque momento compensati in un unico rapporto di debito e credito tutti i conti esistenti presso la Banca al nome del medesimo contraente, e ciò anche agli effetti della garanzia di cui al precedente comma.

TITOLO II.

Capitale.

Art. 9.

Il capitale della Banca è di L. 200 milioni, aumentabile a L. 300 milioni ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416.

Concorrono alla formazione del capitale:

a) lo Stato con una quota di L. 188.491.975,25;
b) i partecipanti con una quota di L. 11.508.024,75.

Le quote predette sono entrambe aumentabili correlativamente agli aumenti di capitale ai sensi del citato art. 6 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416.

Il capitale della Banca potrà essere inoltre aumentato da eventuali altri conferimenti. Tali nuovi conferimenti non sono computabili agli effetti del limite di L. 300 milioni di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 10.

Le quote di capitale dei partecipanti non sono cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Esse costituiscono una speciale garanzia in favore della Banca per le eventuali operazioni compiute dai partecipanti con la Banca stessa.

Gli enti contributori di capitale, che hanno dichiarato o dichiarassero di versarlo a fondo perduto, non acquistano la qualità di partecipanti agli effetti tutti del presente statuto. La quota di utili ad essi spettante è devoluta al fondo di riserva.

La responsabilità dello Stato e dei partecipanti è limitata alla quota da essi rispettivamente conferita.

I nuovi eventuali conferimenti di capitale saranno versati per una metà all'atto della sottoscrizione, e per l'altra metà entro l'anno dalla data della sottoscrizione medesima.

Trascorsi quindici giorni dal termine sopra fissato, il partecipante che non avesse effettuato il pagamento sarà, mediante lettera raccomandata, diffidato dalla Direzione generale a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi nella misura del 6 per cento per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e la sua prima rata, versata all'atto della sottoscrizione, sarà devoluta al fondo di riserva.

TITOLO III.

Amministrazione.

Art. 11.

L'Amministrazione della Banca è affidata:

a) al Consiglio di amministrazione;
b) al Comitato esecutivo;
c) al direttore generale.

TITOLO IV.

Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due membri di diritto, presidente e direttore generale, e di dodici membri dei quali:

due rappresentanti designati dal Ministro per le finanze, due dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, uno dal Ministro per le corporazioni, coll'approvazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

uno in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

uno in rappresentanza dei partecipanti da designarsi con le modalità di cui all'art. 14 e seguenti;

uno in rappresentanza dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

due esponenti di associazioni sindacali designati dal Ministero delle corporazioni.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un vice presidente.

Art. 13.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, decorrenti dal decreto di nomina.

Gli altri membri del Consiglio, escluso il direttore generale, durano in carica quattro anni, pure decorrenti dal decreto di nomina, e si rinnovano per metà ogni biennio. Nel primo biennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Le dimissioni dei componenti il Consiglio non hanno effetto se non sono accettate con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza legittima giustificazione può essere motivo di decadenza dalla carica, da dichiararsi con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, su richiesta del Consiglio di amministrazione.

Quando nel corso del quadriennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere, il quale compie il quadriennio incominciato dal consigliere che sostituisce.

Art. 14.

La designazione del consigliere di amministrazione da nominare in rappresentanza dei partecipanti ai sensi dell'art. 12, viene fatta in apposita assemblea, che è convocata dal presidente e nella quale hanno diritto di voto, agli effetti della stessa designazione, soltanto quei partecipanti al capitale della Banca e della Sezione autonoma di credito fondiario che non siano già direttamente rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione a norma del citato art. 12.

Nella stessa assemblea sono designati, ai sensi dell'art. 36 del presente statuto, anche il sindaco effettivo e il sindaco supplente rappresentanti dei partecipanti. Agli effetti di tale designazione, tutti i partecipanti hanno diritto di voto.

Art. 15.

Per la validità dell'assemblea di cui all'articolo precedente si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino almeno la metà del capitale dei partecipanti aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo precedente. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato.

Essa si intende indetta in seconda convocazione dopo trascorsa un'ora da quella stabilita per la prima convocazione.

Art. 16.

I partecipanti prendono parte all'assemblea per mezzo dei loro legali rappresentanti o per mezzo di membri del rispettivo Consiglio di amministrazione o di funzionari, purchè muniti di incarico speciale.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da altro partecipante, mediante delega.

Nessun partecipante può avere più di due rappresentanze.

Art. 17.

Ogni rappresentante ha un voto per ogni mille lire o frazione di mille lire di capitale versato.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente almeno una volta ogni bimestre, e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno, o quando almeno sei membri del Consiglio o il Comitato esecutivo o il direttore generale ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri e ai sindaci effettivi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 19.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno otto membri.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza di voti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Copia del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione deve essere rimessa entro dieci giorni all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 20.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) predisporre lo statuto della Banca e promuovere le eventuali modificazioni di esso;

b) nominare nel proprio seno il vice presidente e cinque membri del Comitato esecutivo della Banca con le modalità di cui all'art. 26;

c) provvedere, su proposta del direttore generale, alla nomina del segretario generale, dei direttori centrali, dei capi servizio e direttori di filiale di prima categoria, nonchè alle promozioni ai gradi e qualifiche predetti;

d) provvedere, su proposta del direttore generale, con le norme previste dal Regolamento per il personale, al licenziamento o alla destituzione del personale di ruolo di qualunque grado e qualifica;

e) deliberare sulla istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di filiali;

f) deliberare sul bilancio e sulla devoluzione degli utili;

g) approvare il regolamento per il personale e le relative tabelle degli stipendi e assegni nonchè il regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale di ruolo;

h) approvare il regolamento dei servizi direttivi centrali e il regolamento amministrativo e tecnico di tutti gli altri servizi della Banca;

i) fissare l'ammontare delle indennità di soggiorno per i consiglieri non residenti in Roma, delle medaglie di presenza per i membri del Comitato esecutivo, nonchè gli emolumenti per i sindaci effettivi;

l) deliberare gli acquisti, le vendite e le permute di immobili e l'assunzione di partecipazioni;

m) stabilire i limiti di competenza del Comitato esecutivo e del direttore generale per le operazioni attive;

n) stabilire annualmente i limiti preventivi delle spese generali e fissare per ogni categoria di spesa l'importo massimo cui può provvedere direttamente il direttore generale;

o) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali di importo unitario superiore a L. 100.000;

p) deliberare la eliminazione dei crediti dalle scritture;

q) autorizzare cessioni di crediti e transazioni con qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari e di altra natura inscritti a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario superiore a L. 500.000, quando il credito non sia estinto, salvo quanto è disposto nell'art. 34, lettera *i*).

Art. 21.

I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo su argomenti nei quali risultino personalmente interessati o che riguardino enti dei quali essi siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 22.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Banca.

Art. 23.

Il vice presidente coadiuva il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vice presidente ne assume l'ufficio a tutti gli effetti.

Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, l'ufficio del presidente è tenuto, a tutti gli effetti, dal membro del Comitato esecutivo della Banca più anziano di età, presente in Roma.

Art. 24.

Al presidente è conferita una indennità che sarà stabilita con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

A tutti i membri del Consiglio di amministrazione è corrisposta una medaglia di presenza di L. 200 per ogni seduta.

Ai membri non residenti in Roma sarà corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, escluse quelle del biglietto ferroviario per coloro che siano provvisti di carta di gratuito percorso sulle ferrovie dello Stato.

L'ammontare delle indennità di soggiorno è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono affidate al segretario generale della Banca, o, in sua assenza, ad un funzionario designato dal direttore generale.

Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

TITOLO V.

Comitato esecutivo.

Art. 26.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente, del direttore generale e di cinque consiglieri di amministrazione dei quali tre scelti fra quelli designati dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

I predetti cinque membri sono nominati dal Consiglio a norma dell'art. 20 lettera *b*), durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il non intervento a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, produce la decadenza dall'ufficio. Quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel Comitato, il presidente convoca il Consiglio di amministrazione, perchè proceda alla nomina del nuovo membro, il quale però cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del Comitato esecutivo.

Art. 27.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessario l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede.

La disposizione dell'art. 21 è applicabile anche ai membri del Comitato esecutivo.

I verbali delle adunanze del Comitato esecutivo trascritti in apposito libro sono tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e del delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 28.

Ai membri del Comitato esecutivo è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato esecutivo si considerano, ad ogni effetto, come residenti in Roma.

Art. 29.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono affidate al segretario generale della Banca o, in sua assenza, ad un funzionario designato dal direttore generale.

Art. 30.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

b) predisporre, d'intesa con il direttore generale, il bilancio, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

c) deliberare, su proposta del direttore generale, in merito all'assunzione in prova, all'ammissione nelle categorie « aggregato » o di « ruolo » e alla promozione del personale salvo il disposto della lettera *c*) dell'art. 20, nonchè in merito al licenziamento del personale aggregato e in prova;

d) collocare in aspettativa il personale di ruolo;

e) nominare i rappresentanti della Banca presso altri enti;

f) nominare e revocare i componenti della Commissione di sconto presso le filiali e stabilire l'ammontare delle medaglie di presenza;

g) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e tesoreria;

h) autorizzare cessioni di crediti e transazioni con qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari e di altra natura iscritti a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario non superiore a L. 500.000, quando il credito non sia estinto, salvo quanto è disposto nell'art. 34, lettera *i*);

i) provvedere alle spese che eccedono la competenza del direttore generale e, nei casi d'urgenza, deliberare spese oltre i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;

l) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali per un importo unitario superiore a L. 10.000 e sino a L. 100.000;

m) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione su titoli del debito pubblico.

Il Comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione sugli argomenti indicati alle lettere *o*), *p*), *q*) dell'art. 20, riferendone nella prossima adunanza al Consiglio e dandone comunicazione all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito subito dopo la seduta con la indicazione dei motivi dell'urgenza.

Art. 31.

Il Comitato esecutivo è convocato normalmente ogni settimana e straordinariamente ogni qual volta il presidente lo creda opportuno, oppure quando tre membri o il direttore generale ne facciano richiesta.

TITOLO VI.

Direttore generale.

Art. 32.

Il direttore generale è nominato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Non può essere sospeso nè revocato altrimenti che con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 33.

Lo stipendio e il trattamento di previdenza e di quiescenza del direttore generale sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 34.

Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione del regolare funzionamento della Banca.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ai quali propone tutti i provvedimenti di loro rispettiva competenza, dando esecuzione alle relative deliberazioni;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Banca,

c) delibera le operazioni attive nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

d) provvede alle spese nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

e) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti i servizi e le dipendenze della Banca;

f) assume personale avventizio, provvede alla destinazione e al trasferimento del personale di qualsiasi grado e categoria, riferendone al Comitato esecutivo;

g) prende e propone provvedimenti disciplinari per tutto il personale, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento per il personale. Nei casi d'urgenza, può ordinare la temporanea sospensione dalle funzioni del personale di qualsiasi grado e categoria, riferendone al Comitato esecutivo;

h) autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni, e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, dandone notizia al Comitato esecutivo;

i) consente la cancellazione di ipoteche e di privilegi agrari o di altra natura nonchè le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito della Banca garantito con le ipoteche o con i privilegi sia integralmente estinto, anche mediante cessione o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate all'integrale estinzione del credito;

l) conferisce la facoltà di firma al personale indicato nell'art. 48, con le modalità ivi prescritte;

m) compie tutte le operazioni o gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificamente ad altri organi;

n) delibera in ordine all'assunzione di servizi di corrispondenza e di cassa;

o) prende, in unione col presidente, qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato esecutivo che abbia carattere di urgenza, esclusi quelli di cui alle lettere b), c) e all'ultimo comma dell'art. 30, riferendone al Comitato stesso nella prossima adunanza;

p) autorizza le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali d'importo unitario non eccedente L. 10.000;

q) esercita ogni altra attribuzione che gli derivi da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, nonchè da regolamenti interni, o da deleghe del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo.

Art. 35.

Il direttore generale è coadiuvato e assistito dal segretario generale e dai direttori centrali, secondo le norme e le attribuzioni contemplate nel regolamento dei servizi direttivi centrali approvato dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza, il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti dal segretario generale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal direttore centrale più anziano di grado.

TITOLO VII.

Collegio dei sindaci.

Art. 36.

Il Collegio dei sindaci è nominato con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e si compone di tre membri effettivi e tre supplenti.

Uno dei sindaci effettivi e uno supplente sono nominati su designazione dell'assemblea dei partecipanti in base alle norme degli articoli 14 e seguenti.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 37.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio e deve uniformarsi alle norme del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile colla speciale natura della Banca.

Art. 38.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 39.

La misura della retribuzione dei sindaci è deliberata dal Consiglio di amministrazione all'inizio di ciascun triennio.

TITOLO VIII.

Filiali.

Art. 40.

Le filiali dipendono dalla Direzione generale.

Art. 41.

A ciascuna filiale è preposto un funzionario designato dal direttore generale in qualità di direttore.

Il direttore è responsabile del regolare funzionamento delle filiali e dipendenze, e della osservanza di ogni disposizione della Direzione generale.

Art. 42.

Il direttore della filiale ha la rappresentanza della Banca nelle procedure fallimentari, in quelle di esecuzione mobiliare, nelle controversie dinanzi alle commissioni speciali arbitrali e in tutti gli atti che tendono a cautelare e a conservare i diritti della Banca.

Art. 43.

Presso ogni filiale è costituita una commissione di sconto, composta dal direttore della filiale, che la presiede, e da almeno quattro commissari, nominati dal Comitato esecutivo.

I membri della commissione durano in carica un anno e sono rieleggibili.

La commissione coadiuva il direttore della filiale nell'esame delle operazioni.

Art. 44.

Ai membri della commissione di sconto è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, da fissarsi dal Comitato esecutivo.

TITOLO IX.

Bilancio e utili.

Art. 45.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e non meno di un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione che dovrà esaminare il bilancio, il direttore generale deve presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il bilancio stesso.

Le perdite di qualsiasi natura accertate nell'esercizio devono essere ammortizzate nell'esercizio stesso. Gli eventuali recuperi devono essere calcolati a beneficio dell'esercizio nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Gli immobili saranno portati in bilancio per il loro prezzo di acquisto, diminuito di una quota annua di ammortamento da stabilirsi dal Comitato esecutivo.

Art. 46.

Gli utili netti della Banca sono anno per anno destinati all'aumento del capitale fino a che questo abbia raggiunto la cifra di L. 300.000.000. Quando il capitale abbia raggiunto tale cifra, gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti con le modalità seguenti.

Il 30 per cento sarà assegnato al fondo di riserva e sul residuo sarà attribuito al capitale versato un dividendo non superiore al 6 per cento. Dell'ulteriore eventuale residuo, il 50 per cento sarà devoluto, conformemente alle finalità istituzionali della aBnca, e secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, ad enti od opere di pubblica utilità, con particolare riguardo alle iniziative che abbiano per oggetto l'assistenza dei lavoratori nel campo della produzione, della mutualità e dell'educazione professionale.

L'ulteriore 50 per cento sarà destinato ad aumento del fondo di riserva.

TITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 47.

Gli atti e gli scritti che rechino impegni per la Banca di fronte ai terzi, comprese le cambiali, debbono portare, se provenienti dalla sede centrale, la firma del presidente congiuntamente a quella del direttore generale oppure la firma del direttore generale congiuntamente a quella del segretario generale o di un direttore centrale autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Agli effetti del presente articolo il direttore generale è sostituito, in caso di assenza o impedimento, in base alle norme di cui al secondo comma dell'art. 35.

La corrispondenza ordinaria della sede centrale può essere anche firmata congiuntamente da due direttori centrali autorizzati dal Consiglio di amministrazione o da un direttore centrale congiuntamente a un funzionario di grado immediatamente inferiore, al quale sia stata conferita la firma, nell'ambito di determinati servizi, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48.

Tutti gli atti e gli scritti delle filiali di qualsiasi natura essi siano, comprese le cambiali, debbono portare la firma del direttore congiuntamente a quella di un funzionario della filiale autorizzato dal direttore generale o, in caso di assenza o impedimento del direttore, di due funzionari della filiale autorizzati dal direttore generale.

Il direttore generale e i funzionari della sede centrale indicati nel primo comma dell'articolo precedente, sono autorizzati a firmare congiuntamente fra loro, o in unione con una delle persone indicate nel comma precedente, presso tutte le dipendenze della Banca.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il Consiglio di amministrazione potrà autorizzare la firma unica o collettiva da parte di funzionari delle filiali per gli atti di ordinaria amministrazione che verranno determinati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare ulteriori norme per la disciplina e l'uso della firma presso le filiali.

Art. 49.

Il regolamento per il personale stabilisce lo stato giuridico ed economico di tutto il personale della Banca.

Le disposizioni di esso regolano obbligatoriamente i rapporti giuridici fra la Banca e il personale.

Art. 50.

Un delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Egli, qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto od ai regolamenti, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi e informa prontamente l'Ispettorato se il Consiglio stesso non vi provveda. Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

In conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, l'Ispettorato ha facoltà di ordinare, in qualsiasi tempo, ispezioni e verifiche presso la sede centrale e le dipendenze della Banca.

La Banca è tenuta a fornire all'Ispettorato, in qualsiasi momento, le informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli ed ai documenti contabili.

In caso di ispezioni o di verifiche, dovranno essere esibiti ai funzionari dell'Ispettorato tutti i registri, atti e documenti da essi ritenuti necessari per espletare l'incarico.

Agli effetti della vigilanza, la Banca deve rimettere all'Ispettorato le situazioni bimestrali dei conti e il bilancio annuale.

Visto, si approva:

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri
MUSSOLINI.

DECRETO DEL DUCE PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 agosto 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la sentenza del Regio tribunale di Caltanissetta in data 10 giugno 1938 che dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba, avente sede nel comune di Villalba (Caltanissetta);

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba, avente sede nel comune di Villalba (Caltanissetta), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3276)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 agosto 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bordolano (Cremona).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, numero 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Bordolano, con sede nel comune di Bordolano (Cremona), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bordolano, con sede nel comune di Bordolano (Cremona), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3274)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1938-XVI.

Iscrizione d'ufficio di varietà di frumento nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1938-XVI, reg. n. 7 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 387, con il quale è stata nominata la Commissione per il giudizio sull'ammissibilità delle varietà di frumento all'iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

Visto il verbale della riunione della Commissione predetta in data 11 luglio 1938-XVI, da cui risulta che la Com-

missione stessa ha espresso giudizio favorevole all'iscrizione d'ufficio nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », in quanto posseggono i requisiti richiesti dagli articoli 1 e 2 della citata legge, di 28 varietà di frumento costituite, pubblicate e descritte da istituti statali o da enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Sono iscritte d'ufficio nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », ai sensi dell'art. 2 della legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, le seguenti 28 varietà di frumento:

1) Frumento *Carlotta* (autunnale, tenero, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1906, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'incrocio « Rieti × Massy ». Ha spiga bianca, glabra, aristata; marcata resistenza alle ruggini; alta produttività, maturazione normale. È adatta per la panificazione.

2) Frumento *Terminillo* (autunnale, tenero, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1913, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'ibrido « (Rieti × Segale) × Rieti 1907 ». Ha spiga bianca aristata, rettangolare, leggermente appuntita; maturazione tardiva; è completamente immune dalle ruggini. È adatta per la panificazione.

3) Frumento *Dauno III* (autunnale, duro, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1914, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, da incrocio di frumenti non conosciuti. Ha spiga fulva, glabra, fortemente aristata; maturazione normale; è specialmente indicata per il Lazio, gli Abruzzi e le Puglie. È adatta per la confezione di paste alimentari.

4) Frumento *Dauno VI* (autunnale, duro, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1914, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, da incrocio di frumenti non conosciuti. Ha spiga fulva, glabra, munita di forti e lunghe ariste; maturazione normale; è specialmente indicata per le località più meridionali, comprese Sicilia e Sardegna. È adatta per la confezione di paste alimentari.

5) Frumento *Rieti 11* (autunnale, tenero, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1910, dal sen. Francesco Todaro, nell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, per selezione genealogica, dalla varietà comune « Rieti ». Ha spiga aristata, bianca, notevolmente più lunga di quella della varietà comune, di cui è anche più resistente alle ruggini, maturazione normale. È adatta per la panificazione.

6) Frumento *Inallettabile 96* (autunnale, tenero, semiaristato).

Varietà ottenuta, nel 1917, dal sen. Francesco Todaro, nell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, per selezione genealogica, da un incrocio spontaneo tra « Inallettabile Vilmorin » e un grano italiano aristato. Ha spiga semiaristata, bianca; minore tardività e maggiore resistenza alle ruggini dell'« Inallettabile » ordinario; è molto resistente all'allettamento. È adatta per la panificazione.

7) Frumento *Gentilrosso 48* (autunnale, tenero, semiaristato).

Varietà ottenuta, nel 1911, dal sen. Francesco Todaro, nell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, per selezione genealogica, dalla varietà impura « Gentile Rosso » spontaneamente incrociata, molto probabilmente, con il « Rieti ». Ha spiga semiaristata, bianca; maggiore resistenza alle ruggini e all'allettamento e maggiore precocità della varietà comune. È adatta per la panificazione.

8) Frumento *Cologna 12* (autunnale, tenero, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1910, dal sen. Francesco Todaro, nell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, per selezione genealogica, dalla varietà impura « Cologna ». Ha spiga bianca, aristata; presenta grande resistenza alle ruggini e maggiore precocità della varietà comune. È adatta per la panificazione.

9) Frumento *Cappelli* (autunnale, duro, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1915, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, per selezione genealogica, dal frumento « Jeanh Rhetifah ». Ha spiga quadrata, serrata, bianco-bionda, con ariste brunonere nella metà inferiore della loro lunghezza; maturazione normale; produttività elevata. È adatta per la confezione di paste alimentari.

10) Frumento *Aziziah 17-45* (autunnale, duro, aristato, precoce).

Varietà ottenuta, nel 1919, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, per selezione genealogica, dal grano nordafricano di Aziziah. Ha spiga bianca, fortemente aristata, quadrata, maturazione precoce. È adatta per la confezione di paste alimentari.

11) Frumento *Ardito* (autunnale, tenero, aristato, precocissimo).

Varietà ottenuta, nel 1916, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dal reincrocio (« Wilhelmina Tarwe × Rieti) × Akagomughi ». Ha spiga rossa, aristata; maturazione precocissima; produttività assai elevata. È adatta per la panificazione.

12) Frumento *Villaglori* (autunnale, tenero, aristato, precocissimo).

Varietà ottenuta, nel 1918, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dal reincrocio « Akagomughi × (Wilhelmina Tarwe × Rieti »). Ha spiga rosso-scura, quadrata, clavata; maturazione assai precoce; produttività assai elevata. È adatta per la panificazione.

13) Frumento *Mentana* (autunnale, tenero, aristato, precocissimo).

Varietà ottenuta, nel 1918, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dal reincrocio « Akagomughi × (Wilhelmina Tarwe × Rieti »). Ha spiga rossiccia, diritta, piuttosto lasca; maturazione assai precoce; produttività assai elevata. È adatta per la panificazione.

14) Frumento *Balilla* (autunnale, tenero, aristato, precocissimo).

Varietà ottenuta, nel 1921, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'incrocio « Duro di Puglia × Akagomughi ». Ha spiga aristata, leggermente rossiccia, quadrata, leggermente appuntita; maturazione più precoce di quella di qualsiasi altra varietà. È adatta per la panificazione.

15) Frumento *Damiano* (autunnale, tenero, mutico, precocissimo).

Varietà ottenuta, nel 1931, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dal reincrocio « Akagomughi × (Wilhelmina Tarwe × Rieti »). Ha spiga bianca, mutica, quadrata; maturazione leggermente più precoce di quella del « Villaglori » e del « Mentana ». È

la varietà più produttiva che si conosca. È adatta per la panificazione.

16) Frumento *Virgilio* (autunnale, tenero, mutico).
Varietà ottenuta, nel 1921, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'ibrido « Hatif Inversable Vilmoril × Rieti ». Ha spiga bianca, leggermente clavata; maturazione normale; grande resistenza alle ruggini ed elevata produttività. È adatta per la panificazione.

17) Frumento *Edda* (autunnale, tenero, aristato, precoce).
Varietà ottenuta, nel 1924, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dal reincrocio « Akagomughi × (Wilhelmina Tarwe × Rieti »). Ha spiga bianca; maturazione precoce, produttività assai elevata. È adatta per la panificazione.

18) Frumento *Sabaudia* (duro).
Varietà ottenuta, nel 1926, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'ibrido « Grano B. × Dauno III (1923) ». Ha spiga quadrata, serata, fulva, glabra, con ariste fulve; maturazione in anticipo sull'epoca normale; produttività elevata. È adatta per la confezione di paste alimentari.

19) Frumento *Fanfulla* (autunnale, tenero, mutico, precocissimo).
Varietà ottenuta, nel 1926, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'ibrido « Ardito × Perfezione ». Ha spiga fulva, mutica, leggermente appuntita, a base quadrata; maturazione precoce. È particolarmente indicata per le zone siccitose. È adatta per la panificazione.

20) Frumento *Tevere* (tenero, aristato).
Varietà ottenuta, nel 1926, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dal reincrocio (« Hatif Inversable × Rieti) × Ardito » Ha spiga rossa, glabra; maturazione piuttosto precoce; produttività elevata. È adatta per la panificazione.

21) Frumento *Apulia precoce* (tenero, aristato).
Varietà ottenuta, nel 1926, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dal reincrocio (« Rieti × Spelta) × Ardito » Ha spiga bianca, glabra, lucida, affilata; maturazione anticipata sull'epoca normale. È adatta per la panificazione.

22) Frumento *Littorio* (D) (tenero, aristato).
Varietà ottenuta, nel 1927, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'incrocio « Apulia × Ardito ». Ha spiga rossa; maturazione precoce; produttività elevata. È resistentissima alle ruggini e ai freddi. È adatta per la panificazione.

23) Frumento *Luigi Razza* (tenero, aristato, precocissimo).
Varietà ottenuta, nel 1923, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'incrocio « Turgido C. 1098/1916 × Potenziani (1919) ». Ha spiga rossa, aristata; maturazione precocissima; produttività elevata; resistenza all'allettamento e ai freddi. È adatta per la panificazione.

24) Frumento *Roma* (tenero, mutico).
Varietà ottenuta, nel 1929, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'ibrido interspecifico « Akagomughi × Triticum Villosum (1927) ». Ha spiga mutica, rossiccia; resistenza completa alle ruggini e ai freddi, anche tardivi; maturazione precoce. È adatta per la panificazione.

25) Frumento *Vettore* (tenero, mutico).
Varietà ottenuta, nel 1928, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dal reincrocio « Ardito × (Akagomughi × Wilhelmina Tarwe × Rieti »). Ha spiga bianca, mutica, quadrata, leggermente clavata, maturazione normale, resistenza alle ruggini; produttività elevata. È adatta per la panificazione.

26) Frumento *Cambio* (autunnale, tenero, aristato).
Varietà ottenuta, nel 1920, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'ibrido « Rieti × Principe Alberto ». Ha spiga fulva, rettangolare, appuntita; resistenza ai freddi; maturazione normale. È adatta per la panificazione.

27) Frumento *Rosso Leonessa* (tenero aristato).
Varietà ottenuta, nel 1905, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'ibrido « Rieti × Principe Alberto (1905) ». Ha spiga rosso bruna con sfumature grigio-acciaio allungate tipo Rieti; maturazione normale; resistenza ai freddi invernali e tardivi; produttività costante. È adatta per la panificazione.

28) Frumento *T. D.* (*tiriamo diritto*) (tenero, mutico).
Varietà ottenuta, nel 1931, dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dal riibrido « Ardito × Akagomughi × (Wilhelmina Tarwe × Rieti) ». Ha spiga bianca, leggermente più serrata nella metà superiore; maturazione precoce; grandissima resistenza alle ruggini. È adatta per la panificazione.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(3301)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1938-XVI.
Costituzione del Comitato di direzione della Lotteria ippica di Merano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale n. 18827 del 25 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1938-XVI, registro 11 Finanze, foglio n. 22, con cui il regolamento della Lotteria ippica di Merano per l'anno 1937-XV è stato dichiarato in vigore anche per la manifestazione in corso della stessa Lotteria,

Visto l'art. 2 del predetto decreto con cui è stato modificato l'art. 1 del regolamento sulla Lotteria stessa, approvato per l'anno 1937-XV;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei componenti del Comitato di direzione della Lotteria per la manifestazione 1938-XVI;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Il Comitato di direzione della Lotteria ippica di Merano per la manifestazione 1938-XVI è così costituito:

1) S. E. l'on. di gr. croce Paolo Thaon di Revel, Ministro per le finanze, presidente;

2) Grand'uff. Michele Rampini, capo del personale e dei Servizi del lotto del Ministero delle finanze, membro;

3) comm. rag. Ermanno Dadone, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) Grand'uff. dott. Emanuele Cortis, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro;

5) S. E. Celso Luciano, in rappresentanza del Ministero della cultura popolare, membro;

6) On. cav. di gr. croce prof. Giovanni Marinelli, in rappresentanza del P.N.F. e delle organizzazioni del Regime, membro;

7) On. prof. Nicolò Castellino, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista editori giornali, membro;

8) Comm. dott. Florindo Giammichele, in rappresentanza dell'Azienda di soggiorno di Merano, membro.

Il comm. avv. Tommaso Ferrara, direttore capo della Divisione lotto e lotterie del Ministero delle finanze eserciterà le funzioni di segretario del predetto Comitato.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

(3302)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1938-XVI.

Sessione di novembre 1938 per l'esame delle domande di iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazione nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisore dei conti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, nella sessione di novembre 1938 dovranno presentarle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire sei, sono rivolte al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) della copia dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista;

d) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

e) dei titoli e documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

f) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

Gli aspiranti i quali siano iscritti in albo professionale debbono allegare alla domanda anche il relativo certificato rilasciato dagli organi competenti per la tenuta dell'albo.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 17 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Solmi

(3321)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo fra l'Italia, il Giappone ed il Manciukuò per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti.

Addì 5 luglio 1938-XVI è stato stipulato in Tokio, fra l'Italia da una parte ed il Giappone ed il Manciukuò dall'altra, un Accordo per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti ad essi afferenti, avente validità dal 1° settembre 1938, cui sono annessi un Protocollo di firma ed uno scambio di Note, il cui testo è del seguente tenore:

ACCORD

entre le Gouvernement d'Italie, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Mandchoukouo pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afferents entre l'Italie d'une part et le Japon et le Mandchoukouo d'autre part et les actes y relatifs.

Le Gouvernement d'Italie, le *Gouvernement du Japon* et le *Gouvernement du Mandchoukouo*, animés du désir de développer leurs échanges commerciaux sur la base de l'équilibre entre la valeur globale des exportations italiennes au Japon et au Mandchoukouo d'une parte et la valeur globale des exportations japonaises et mandchoues en Italie d'autre part, son convenus de conclure un accord entre eux et ont autorisé à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs à arrêter les dispositions suivantes:

Art. 1er

Le Gouvernement d'Italie s'engage à réserver aux marchandises originaires et en provenance du Japon et du Mandchoukouo les contingents d'importation annuels en valeur don la liste sera arrêtée selon les dispositions de l'article 2 du présent Accord.

Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Mandchoukouo s'engagent solidairement à réserver aux marchandises originaires et en provenance de l'Italie les contingents d'importation annuels en valeur dont la liste sera arrêtée selon les dispositions de l'article 2 du présent Accord.

L'origine des marchandises sera prouvée par un certificat d'origine.

Art. 2

Les listes prévues à l'article précédent seront arrêtées d'un commun accord par les autorités compétentes des pays contractants de sorte que le total en valeur des contigents d'importation au Japon et au Mandchoukouo, globalement considérés, des marchandises originaires et en provenance de l'Italie soit égal au total en valeur des contingents d'importation en Italie des marchandises originaires et en provenance du Japon et du Mandchoukouo globalement considérés.

Les contingents indiqués dans les listes susdites pourront être modifiés, en quelque temps que ce soit, d'un commun accord par les autorités compétentes des pays contractants.

Art. 3.

Les pays contractants s'engagent à régler, conformément au conditions prévues au présent Accord, les paiements relatifs aux achats de marchandises indiquée dans les listes prévues à l'article premier et dans la limite de contingents y relatifs par l'octroi et par le libre transfert, selon les dispositions en vigueur dans les pays importateurs, des devises nécessaires au paiement des marchandises, conformément aux conditions de vente.

Art. 4.

Deux comptes d'ordre statistique seront tenus pour tous les paiements effectués et les encaissements réalisés en exécution des dispositions de l'art. 3. Un des comptes statistiques susdits sera tenu en Italie par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'autre sera tenu pour le Japon et le Mandchoukouo par Yokohama Syokin Ginko.

Les comptes statistiques seront libellés en livre sterling; dans le cas de marchandises contractées en monnaie autre que la livre sterling, leurs montants en valeur, aux seules fins des enregistrements dans les comptes statistiques, seront convertis en livre sterling d'après le cours officiel de la Bourse de Rome ou le cours coté à Tokyo, respectivement du jour du paiement ou de l'encaissement.

Aux comptes statistiques susdits seront aussi inscrits les paiements et les encaissements par des maisons établies dans un pays tiers pour des achats de marchandises originaires et en provenance de l'Italie importées au Japon et au Mandchoukouo et de marchandises originaires et en provenance du Japon et du Mandchoukouo importées en Italie indiquées dans les listes respectives prévues à l'article premier.

La valeur des marchandises sera calculée sur la base de prix F.O.B.

Les paiements effectués, par les importateurs ou les exportateurs du côté japonais et mandchou à des sociétés ou à des particuliers du côté italien pour le règlement des frais de transport, l'assurance et frais accessoires relatifs aux importations ou aux exportations des marchandises indiquées dans les listes prévues à l'article premier, seront inscrits dans les comptes statistiques comme encaissements réalisés en Italie.

Les paiements effectués, par les importateurs ou les exportateurs du côté italien à des sociétés au à des particuliers du côté japonais et mandchou pour le règlement des frais de transport, d'assurance et frais accessoires relatifs aux importations ou aux exportations des marchandises indiquées dans les listes prévues à l'article premier, seront inscrits dans les comptes statistiques comme encaissements réalisés au Japon et au Mandchoukouo.

Art. 5.

Dans le but de constater la situation de la balance des échanges visée au présent Accord, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et Yokohama Syokin Ginko se transmettront chaque mois une situation des enregistrements effectués dans les comptes statistiques prévues à l'article précédent.

A la fin de chaque semestre, on établira les soldes des comptes statistiques susdits.

Dans le cas où, d'après les données des comptes statistiques, il résultera que l'Italie aura fourni, pendant le semestre en question, pour les opérations visées à l'article 4, un montant de devises supérieur à celui qui a été encaissé, le Gouvernement d'Italie aura le droit de suspendre, pour les semestres successifs, l'octroi des contingents d'importation des marchandises originaires et en provenance du Japon et du Mandchoukouo tant que le solde en défaveur de l'Italie n'ait pas été réglé par les achats de la part du Japon et du Mandchoukouo de marchandises originaires et en provenance de l'Italie indiquées dans la liste prévue à l'article premier.

De même, dans le cas où le Japon et le Mandchoukouo auront globalement fourni, pendant le semestre en question, pour les opérations visées à l'art. 4, un montant de devises supérieur à celui qui a été encaissé, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Mandchoukouo auront le droit de suspendre, pour les semestres successifs, l'octroi des contingents d'importation des marchandises originaires et en provenance de l'Italie, tant que le solde en leur défaveur n'ait pas été réglé par les achats de la part de l'Italie de marchandises originaires et en provenance du Japon et du Mandchoukouo indiquées dans la liste prévue à l'article premier.

Art. 6.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et Yokohama Syokin Ginko seront autorisés d'arrêter par un arrangement entre eux les modalités techniques qui pourront être nécessaires à l'exécution du présent Accord. Ledit arrangement devra être homologué par les autorités compétentes des pays contractants. Il en sera de même en cas de modification dudit arrangement.

Art. 7.

Les opérations de compensation privée entre les marchandises originaires et en provenance de l'Italie et celles originaires et en provenance du Japon ou du Mandchoukouo seront admises avec l'autorisation préalable des autorités compétentes respectives des pays contractants.

Art. 8.

Les dispositions du présent Accord seront applicables:

pour l'Italie, à tous ses territoires, exception faite de ses colonies et possessions,

pour le Japon, à tous les territoires et possessions lui appartenant et administrés par lui et

pour le Mandchoukouo, à tous ses territoires.

Art. 9.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications seront déposées aux archives du Gouvernement du Japon à Tokyo.

Les Gouvernements d'Italie et du Mandchoukouo auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement du Japon, par leur représentant diplomatique respectif à Tokyo, que la ratification a été donnée et dans ce cas, ils devront transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt sera dressé lorsque les ratifications des pays contractants auront été déposées. A cette fin, la notification prévue à l'alinéa précédent équivaudra au dépôt de l'instrument de ratification.

Le présent Accord, valable pour un an, entrera en vigueur huit jours après la date de ce procès-verbal.

Cet Accord sera considéré prorogé par tacite reconduction de six mois en six mois, s'il ne sera pas dénoncé au moins trois mois avant l'échéance.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs on été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple exemplaire à Tokyo, le 5 juillet 1938, E.F. XVI, 13 Syowa, 5 Kangte.

Pour l'Italie: ETTORE CONTI

pour le Japon: KAZUSIGE UGAKI

Pour le Mandchoukouo: C. T. JUAN

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de signer l'Accord entre le Gouvernement d'Italie, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Mandchoukouo pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents entre l'Italie d'une part et le Japon et le Mandchoukouo d'autre part, en date de ces jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus comme suit:

Ad. Art. 1er.

1. Le mot « annuel » indique une année comptée à partir du jour de la mise en exécution du présent Accord.

2. D'un commun accord entre les autorités compétentes respectives, le certificat d'origine pourrà être substitué par les licences d'exportation délivrées par les associations des exportateurs établies par l'autorisation de l'un des pays contractants, ou par d'autres documents similaires.

Ad. Art. 5.

Si le solde est substantiel et s'il est dû principalement à la différence des paiements de frais de transport, d'assurance et frais accessoires, les autorités compétentes des pays contractants se mettront d'accord afin de l'ajuster.

Fait en triple exemplaire à Tokyo, le 5 juillet 1938, E.F. XVI, 13 Syowa, 5 Kangte.

ETTORE CONTI

KAZUSIGE UGAKI

C. T. JUAN

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL GIAPPONE

Tokyo, le 5 juillet 1938-E.F. XVI.

Monsieur le Ministre,

Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le Gouvernement d'Italie, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Mandchoukouo pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents entre l'Italie d'une part et le Japon et le Mandchoukouo d'autre part, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence qu'afin de faciliter les achats de la part du Japon et du Mandchoukouo des marchandises originaires de l'Italie, le Gouvernement d'Italie est disposé à prendre les mesures appropriées pour

encourager les importateurs italiens d'accélérer les achats des marchandises originaires du Japon et du Mandchoukouo dès après la mise en vigueur dudit Accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

ETTORE CONTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL GIAPPONE
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Tokyo, le 5 juillet, 13 Syowa (1938).

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de Sa lettre en date de ce jour et ainsi conçue:

« Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le Gouvernement d'Italie, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Mandchoukouo, pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents entre l'Italie d'une part et le Japon et le Mandchoukouo d'autre part, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence qu'afin de faciliter les achats de la part du Japon et du Mandchoukouo des marchandises originaires de l'Italie, le Gouvernement d'Italie est disposé à prendre les mesures appropriées pour encourager les importateurs italiens d'accélérer les achats des marchandises originarires du Japon et du Mandchoukouo dès après la mise en vigueur dudit Accord ».

Je suis heureux de donner à Votre Excellence acte de la notification ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurance de ma plus haute considération.

KAZUSIGE UGAKI

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
ALL'AMBASCIATORE DEL MANCIUKUO IN TOKIO

Tokyo, le 5 juillet 1938-E.F. XVI.

Monsieur l'Ambassadeur,

Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le Gouvernement d'Italie, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Mandchoukouo pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents entre l'Italie d'une part et le Japon et le Mandchoukouo d'autre part, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence qu'afin de faciliter les achats de la part du Mandchoukouo et du Japon des marchandises originaires de l'Italie, le Gouvernement d'Italie est disposé à prendre les mesures appropriées pour encourager les importateurs italiens d'accélérer les achats des marchandises originaires du Mandchoukouo et du Japon dès après la mise en vigueur dudit Accord.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurance de ma plus haute considération.

ETTORE CONTI

L'AMBASCIATORE DEL MANCIUKUO IN TOKIO
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Tokyo, le 5 juillet, 5 Kangre (1938).

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de Sa lettre en date de ce jour et ainsi conçue:

« Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le Gouvernement d'Italie, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Mandchoukouo, pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents entre l'Italie d'une part et le Japon et le Mandchoukouo d'autre part, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence qu'afin de faciliter les achats de la part du Mandchoukouo et du Japon des marchandises originaires de l'Italie, le Gouvernement d'Italie est disposé à prendre les mesures appropriées pour encourager les importateurs italiens d'accélérer les achats des marchandises originaires du Mandehoukouo et du Japon dès après la mise en vigueur dudit Accord ».

Je suis heureux de donner à Votre Excellence acte de la notification ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurance de ma plus haute considération.

C. T. JUAN

(3298)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Media dei cambi e dei titoli

del 24 agosto 1938 - Anno XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,73
Francia (Franco)	51,95
Svizzera (Franco)	435,50
Argentina (Peso carta)	4,87
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	18,93
Cecoslovacchia (Corona)	65,58
Danimarca (Corona)	4,1390
Norvegia (Corona)	4,6590
Olanda (Fiorino)	10,3925
Polonia (Zloty)	357,95
Portogallo (Scudo)	0,8420
Svezia (Corona)	4,78
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,06
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,875
Id. 3,50 % (1902)	70,325
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,575
Id. Id. 5 % (1936)	92,80
Rendita 5 % (1935)	92,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,95
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,10
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,075

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Novantunesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 93, con il quale al prof. Francesco Chinigò è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di argille smettiche e silicati idrati di alluminio utilizzabili per terra da sbianca, siti in località denominata « Mondaino », in territorio del comune di Mondaino, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 22 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 196, con il quale alla Società Sicula per l'Esportazione dell'Asfalto Naturale Siciliano, con sede in Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di roccia asfaltica, siti in località denominata « Tabuna Spirdi », in territorio del comune di Ragusa.

Decreto Ministeriale 22 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 195, con il quale alla Soc. An. Centrale Cementerie Italiane sedente a Roma, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Montecchio II), in territorio del comune di Chiusi della Verna, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 22 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 200, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Paola », sita in territorio del comune di Pentestura, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata alla Soc. An. Milanese e Azzi, sedente in Casale.

Decreto Ministeriale 22 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 199, con il quale la quota di cointeressenza spettante al sig. Bartoccelli avv. Gaetano sulla concessione perpetua denominata «Juncio Sociale Pistacchia», sita in territorio del comune di Caltanissetta, è trasferita al conte Vincenzo Testasecca.

Decreto Ministeriale 22 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 198, con il quale la quota di compartecipazione spettante al sig. Bartoccelli avv. Gaetano sulla concessione perpetua denominata « Juncio Testasecca », sita in territorio del comune di Caltanissetta, è trasferita al conte Vincenzo Testasecca.

Decreto Ministeriale 22 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 197, con il quale la quota di cointeressenza spettante al sig. Mazzuccato Quinto sulla concessione perpetua delle sorgenti di acqua termo-minerale, denominate « Hotel Trieste e Vittoria », site in territorio del comune di Abano, prov. di Padova, è trasferita al sig. Brega Rinaldo il quale resta, pertanto, unico titolare della concessione stessa.

Decreto Ministeriale 2 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 193, con il quale al sig. Antonio Evangelisti è concessa, per la durata di anni 60 a decorrere dalla data del presente decreto, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « Acqua Panna », sita in territorio dei comuni di Scarperia, Barberino di Mugello e Firenzuola, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 2 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1938, reg. 7 Corporazioni, foglio 194, con il quale le quote di compartecipazione di sette milleduecentonovantaseiesimi spettante ai signori Spoto Caietta Francesco fu Gaspare e Spoto Licari Benedetto di Francesco sulla concessione perpetua denominata « Sangiovannello Lo Bue », sita in territorio del comune di Casteltermini, provincia di Agrigento, sono trasferite al sig. Salemi Antonino, domiciliato in Palermo.

(3288)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 20 agosto 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) in liquidazione, il sig. Alessio Giuseppe fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3309)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bordolano (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bordolano, con sede nel comune di Bordolano (Cremona);

Dispone:

Il dott. rag. Giuseppe Guarneri di Palmiro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Bordolano, avente sede nel comune di Bordolano (Cremona) ed i signori Oreste Bernuzzi di Giovanni, Giuseppe Frittoli, fu Omobono e Luigi Fiorani fu G. Battista, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 18 agosto 1938 - Anno XVI

(3275) AZZOLINI

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba, avente sede nel comune di Villalba (Caltanissetta), ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa secondo le norme previste dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Angelo Iovino di Michele è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba, avente sede nel comune di Villalba (Caltanissetta), ed i signori comm. dottor Calogero Giarrizzo fu Giuseppe, rag. Mariano Giunta di Ignazio e ing. Santo Lodato fu Vincenzo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

(3277) AZZOLINI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso a 11 posti di geometra aggiunto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 136 del 17 giugno 1938 col quale venne indetto un concorso per esami a 11 posti di geometra aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a 11 posti di geometra aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 4 aprile 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 136 del 17 giugno 1938, è prorogato fino al 30 settembre 1938-XVI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

(3311) p. *Il Ministro*: VALLE

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.